

Al Sindaco

Al Responsabile dell'Ufficio Tributi

del Comune di _____

SOSPENSIONE AUMENTI TARIFFARI

La sospensione del potere degli enti locali di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi agli stessi attribuiti con legge dello Stato – fatta eccezione per gli aumenti della Tarsu – già disposta per l'esercizio 2008 con il D.L. n.93/2008, resta confermata per il triennio 2009-2011, ovvero fino all'attuazione del federalismo fiscale se precedente all'anno 2011, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 77-bis, c.29, del D.L. n.112/2008, come convertito in legge n.133/2008.

Nell'ambito di applicazione di tale norma si ritiene compresa anche l'istituzione dell'addizionale Irpef o dell'imposta di scopo per gli enti che non l'hanno ancora istituita, mentre non sono comprese nella sospensione le entrate (oltre alla Tarsu) che non hanno carattere tributario, non espressamente considerate dalla norma.

TRASFERIMENTI ERARIALI COMPENSATIVI MINOR GETTITO ICI

L'intervento legislativo tradottosi nelle disposizioni recate dall'art.1 del decreto n.93/2008, che ha determinato l'esenzione ICI "prima casa" prevede, come noto, che la minore imposta derivante dall'applicazione della nuova esenzione sia rimborsata ai comuni.

A tali fini il decreto ha stimato il minor gettito in 1.700 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008, in aggiunta a quanto previsto dal comma 2-bis dell'art. 8 del decreto legislativo n. 504 del 1992, introdotto dall'art. 1, comma 5, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (per 904 milioni di euro, relativo all'ulteriore detrazione ora abrogata dal comma 3 dello stesso art. 1). Le risorse stanziare sono state giudicate insufficienti, tant'è che con D.L. 7 ottobre 2008 n.154, è stata prevista la ripartizione di ulteriori 260 milioni di euro a titolo di regolazione contabile pregressa – tenuto anche conto della riduzione dei trasferimenti ex art.2, commi 39 e 46 del D.L. n.262/2006 – con modalità di erogazione e riparto stabiliti da apposito decreto ministeriale.

Nel definire l'entità e le modalità del rimborso spettante a ciascun comune l'art.1, c.4, del decreto n.93, ha previsto che sia effettuato secondo principi che tengano conto dell'efficienza nella riscossione dell'imposta, del rispetto del Patto di stabilità interno per l'esercizio 2007, e della tutela dei piccoli comuni. Un primo rimborso ai comuni, a titolo di anticipazione, è stato effettuato ex art. 1, c. 4-bis, decreto n.93, nella misura pari al 50% dell'importo attestato con la certificazione resa in base al D.M. 15 febbraio 2008 (effettuata, cioè, in base all'ora abrogata ulteriore detrazione come stabilito dal D.M. 19 giugno 2008 (in G.U. 4 luglio 2008 n.155).

Il provvedimento che ha dato attuazione al richiamato quarto comma, con il quale sono stati cioè definiti criteri e modalità del rimborso del minor gettito derivante dalla nuova esenzione, è stato emanato con D.M. 23 agosto 2008 (in G.U. 15 settembre 2008 n.216). Sono stati dunque definiti i seguenti criteri: l'efficienza della riscossione è determinata dalla media triennale del riscosso ICI (sia in c/competenza che in c/residui) nel triennio 2004-2006, rapportato all'importo degli accertamenti di competenza nello stesso periodo; il rispetto del Patto di stabilità 2007; i piccoli comuni inferiori a 5 mila abitanti. L'applicazione di ogni singolo criterio comporta l'attribuzione di un punteggio in base alle modalità stabilite dallo stesso decreto, per le quali ciascun comune potrà conseguire l'attribuzione di un punteggio complessivo che varia da un minimo di -2 ad un massimo di +2; in base a tali punteggi è individuata una percentuale di riduzione applicate al minor gettito attestato da ciascun comune, il cui relativo importo è destinato ad un fondo distribuito ai comuni con popolazione inferiore ai 5 mila abitanti che hanno conseguito un punteggio complessivo positivo (+1, +2). L'applicazione di tali criteri

concerne l'intera somma stanziata e tiene conto del primo acconto già erogato ai comuni ai sensi del decreto del 19 giugno 2008.

La certificazione "definitiva" del minor gettito ICI sarà prodotta e trasmessa dai comuni al Ministero dell'interno entro il 30 aprile 2009, ai sensi dell'art.77-bis, c.32, del D.L. n.112/2008, convertito in legge n. 133/2008. Tale certificazione (ai sensi dell'art. 2, commi 6 e 7) deve essere sottoscritta dal responsabile dell'ufficio tributi, dal segretario comunale e dall'organo di revisione, ed è trasmessa, per la verifica della veridicità, alla Corte dei Conti, che a tal fine può avvalersi anche della competente Agenzia del territorio.

Il già citato art.2 del D.L. 7 ottobre 2008 n.154, incide anche sul taglio dei trasferimenti in relazione al presunto maggior gettito ICI derivante dall'applicazione delle misure recate dal decreto n. 262/2006. E' stato così disposto che per l'anno 2008 conservano validità i dati già certificati dai comuni per il 2007, e gli enti sono autorizzati ad accertare convenzionalmente, a titolo di trasferimenti erariali, l'importo pari alla differenza tra i minori contributi ordinari comunicati e l'importo attestato dal singolo ente con la certificazione già prodotta; il Ministero dell'interno determina il minore contributo utilizzando i dati contenuti nei certificati già trasmessi e, per la parte residua, operando una riduzione proporzionale dei contributi ordinari spettanti per l'esercizio 2008. Gli importi residui convenzionalmente accertati rilevano ai fini della determinazione del risultato contabile di amministrazione di cui all'art.186, Tuel, e sono considerati convenzionalmente accertati e riscossi nell'esercizio di competenza ai fini del Patto di stabilità.

In buona sostanza:

- per l'anno 2007, il Ministero dell'interno effettua entro il 31 dicembre 2008 il conguaglio dei trasferimenti 2007 sul fondo ordinario, per un importo pari alla differenza tra la detrazione effettuata sui trasferimenti e l'aumento di gettito certificato. Gli enti dovranno, di conseguenza, procedere ad un riaccertamento in aumento dei residui attivi relativi al 2007 sul fondo ordinario per un importo pari al conguaglio a titolo di trasferimenti comunicati dallo stesso Ministero e, contestualmente, ridurre di pari importo i residui attivi derivanti dall'accertamento convenzionale del gettito ICI registrato ex art.3, c.2, del decreto n.81/2007;

- per l'anno 2008 è conservata validità alla certificazione già prodotta per l'anno 2007. Gli enti sono autorizzati ad accertare convenzionalmente a titolo di trasferimenti erariali un importo pari alla differenza tra i minori contributi ordinari (come comunicati dal Ministero dell'interno), e l'importo attestato dal singolo comune con la predetta certificazione. L'accertamento convenzionale confluisce nell'avanzo di amministrazione senza porre, sullo stesso, alcun vincolo di destinazione.

TARIFFA GESTIONE RIFIUTI

La qualificazione della natura dell'entrata derivante dalla tariffa gestione rifiuti di cui all'art. 49 del D.Lgs. n. 22 del 1997, è stata oggetto di numerose e differenziate pronunce giurisprudenziali e interventi ministeriali succedutisi fin dalla sua istituzione.

Nel corso degli ultimi anni, tuttavia, la Corte di Cassazione (sezioni unite 29 settembre 2005-15 febbraio 2005, n. 3274, e 2 febbraio 2006-8 marzo 2006, n. 4895) ha ormai definito un indirizzo che si è andato consolidandosi, per il quale:

- "è, infatti, pacifico che la prestazione pecuniaria imposta a ... utente del servizio di raccolta dei rifiuti urbani, a seguito delle modifiche introdotte dall'art. 49 del D.Lgs. 5 febbraio 1997 n. 22, abbia natura tributaria";
- il legislatore "superando le incertezze già insorte in materia in dottrina e nella giurisprudenza di merito - e così, già prima, in tema di cosap, scarico e depurazione di acque reflue, ed, in minor misura, di imposta comunale sulle pubbliche affissioni - ha ricondotto infatti le controversie in materia di Tia (tariffa d'igiene ambientale introdotta, con abolizione della precedente Tarsu, dal D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 49 - cd. decreto Ronchi) nell'ambito della giurisdizione tributaria".

Ancor più recentemente la stessa Corte (9 agosto 2007 n.17526) si è pronunciata con espressioni dal chiaro tenore, rimarcando la natura pubblicistica dell'entrata e, conseguentemente, di atto amministrativo della richiesta di pagamento diretta al contribuente, a prescindere dalla forma (anche fattura) che la stessa può assumere: "l'entrata in questione ha natura

sicuramente pubblicistica, non costituendo, in senso tecnico, il corrispettivo di una prestazione liberamente richiesta; e rappresentando invece una forma di finanziamento di servizio pubblico attraverso la imposizione dei relativi costi sull'area sociale che da tali costi ricava, nel suo insieme, un beneficio. Ma senza che vi sia sul piano individuale una corrispondenza costi-benefici (evidente è il parallelo con i contributi consortili). Da simile premessa discende che l'atto attraverso cui viene comunicata al singolo la richiesta della somma che su di lui grava ha natura intrinsecamente di atto amministrativo; e deve rispondere ai requisiti di validità che discendono da simile qualificazione giuridica. Né è di ostacolo a questa conclusione la natura eventualmente privatistica del soggetto che gestisce l'entrata fiscale (o para-fiscale) che sia. Questa Corte ha infatti più volte affermato che le varie forme di attribuzione a soggetti privati di servizi (ed entrate) pubbliche non fanno venir meno i cardini della struttura pubblicistica di servizi (e delle entrate) stessi; naturalmente ove tale natura pubblicistica discenda dai caratteri delle entrate e non ove esse assumano – a differenza da quanto qui accade – i caratteri propri di un prezzo. Dunque permane l'onere per il soggetto che richieda al privato di concorrere alle entrate necessarie per il funzionamento del servizio, di formulare le sue richieste attraverso atti che rispondano ai requisiti propri dell'atto amministrativo, ed in primo luogo di conoscere al natura di quanto richiesto ed il titolo che giustifica la misura della richiesta stessa." La Corte ha infine espresso il seguente principio di diritto: "gli atti con cui il gestore del servizio smaltimento dei rifiuti solidi urbani richiede al contribuente quanto da lui dovuto a titolo di Tariffa di Igiene Ambientale hanno natura di atti amministrativi impositivi e debbono perciò rispondere ai requisiti sostanziali propri di tali atti; in primo luogo debbono – al fine di consentire l'esercizio da parte del destinatario del diritto alla difesa – enunciare – anche in forma sintetica, purchè chiara – sia la fonte della richiesta sia gli elementi di fatto e di diritto che la giustificano, sotto il profilo amministrativo."

Stante la sua rilevanza, si evidenzia, infine, come la Corte, con l'ultima sentenza riportata, abbia sottolineato che la natura fiscale della tariffa sia addirittura enfatizzata dall'art.152 del Codice dell'ambiente (e quindi nella "nuova tariffa di igiene ambientale"), nella parte in cui impone di determinarla tenendo "anche conto di indici reddittuali articolati per fasce di

utenza e territoriali", espressioni che caratterizzano, in effetti, l'entrata quale forma di imposizione tributaria.

Cordiali saluti.

Agosto-Settembre 2008